

le nuove pensioni dal 1 gennaio 2012

**nuove regole – nuovo sistema di calcolo
(valentino favero)**

D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, art.24

«3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto ...»

[secondo l'INPS tale certificazione «ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto» nota 24126 del 20.12.2011. Ugualmente note INPDAP 41/2005 e 50/2009].

Ciò significa che rimangono confermati tutti i diritti conseguiti negli anni precedenti secondo la normativa previgente.

Requisiti da possedere entro il 31.12.2011

(personale scuola)

- Anzianità:

- "quota 96" (36 di contributi e 60 di età oppure 35 e 61) [L.247/07] raggiunta nel corso dell'anno solare [L.449/97, art.59, co.9 e DL201/11, art.24,co.5]
- 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età [L.335/95].

- Vecchiaia:

- 65 anni di età per gli uomini e, per le donne, 60 se compiuti entro il 31.12.2010 [L.503/92] o 61 se compiuti entro 31.12.2011[L.102/09] con 20 anni di contribuzione (15 se in servizio o per riscatto prima del 31.12.1992 [art.2, co.3, d.lgs 503/92])

Per i dirigenti due opzioni per il pensionamento

- domanda di pensionamento entro il 28 febbraio (ex CCNL/10 art.12 e procedura MIUR)
- recesso unilaterale del dirigente (art.32 CCNL/2006), non necessariamente finalizzato alla pensione, nel rispetto dei termini di preavviso.

La decorrenza della pensione dipende dalla data di maturazione dei requisiti

- **Docenti:** requisiti maturati prima del 31.12.2010
 - **Anzianità:** 1 settembre 2010 o di ciascun anno successivo al 2010
 - **40 anni di contribuzione:** 1 settembre 2010 o di ciascun anno successivo al 2010
 - **Vecchiaia:** 1 settembre 2010 o di ciascun anno successivo al 2010

La decorrenza della pensione dipende dalla data di maturazione dei requisiti

- **Dirigenti** requisiti maturati prima del 31.12.2010
 - come per i docenti se si avvalgono della possibilità di pensionamento al 1 settembre ex normativa MIUR, art.12 CCNL/2010
 - altrimenti in presenza di **recesso** e nel rispetto dei termini di preavviso la collocazione in pensione avviene ogni 6 mesi con il requisito di anzianità (ex quota); ogni tre mesi con 40 anni di contribuzione

Le quote per pensioni di anzianità fino 2011 [L.247/2007]

decorrenza	quota
1.1.2008	anni 58 + 35 contribuzione
1.7.2009	anni 59 e quota 95
1.1.2011	anni 60 e quota 96 (60+36 o 61+35 o per somma di frazioni) da raggiungere entro l'anno solare

Da 1.1.2012 le quote sono abolite dal DL.201/2011
(cfr. scheda apposita)

Conferma della pensione anticipata con 40 anni di contribuzione

Finestre per pensionamento

Docenti:

- **finestra unica** 1.9.2011, con requisiti maturati entro 31.12.2010 (mantengono il diritto sempre al 1.9 per gli anni successivi), altrimenti 1.9.2012, con requisiti maturati dopo il 1.1.2011 ed entro il 31.12.2011 che non siano cessati il 1.9.2011 (mantengono il diritto sempre al 1.9 per gli anni successivi).
- 1.9.2011, con **40 anni di contribuzione** entro 31.12.2011, mantengono il diritto ad ogni 1° settembre per anni successivi se non siano cessati il 1.9.2011.

Finestre di pensionamento

Dirigenti:

- Domanda di pensione presentata entro il 28 febbraio: stesse finestre dei docenti
- Recesso ex art.32 CCNL
 - secondo quota raggiunta entro il 31.12.2010 previo preavviso: finestra semestrale (1 gennaio e 1 luglio) fino a maturazione dei requisiti per la pensione anticipata
 - secondo quota raggiunta nel corso del 2011 previo preavviso: 12 mesi dopo la maturazione del requisito fino a maturazione dei requisiti per la pensione anticipata (un mese dopo)

Finestre di pensionamento

Dirigenti:

- con 40 anni di contribuzione maturati al 31.12.2010 previo preavviso: finestra trimestrale (1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre) fino a maturazione dei requisiti per la pensione anticipata
- con 40 anni di contribuzione raggiunti nel corso del 2011 previo preavviso: dodici mesi dopo la maturazione del requisito fino a maturazione dei requisiti per la pensione anticipata

Dopo il 1.1.2012 [DL 201, art.24]

- Non più finestre né fisse, né mobili
- Non più quote
- Non più pensione di anzianità
- Non più requisito di 40 anni di contribuzione

Le nuove regole dal 2012

Contributivo per tutti, ma ... *pro rata*

- Non riguarda coloro che avevano già 40 di contribuzione entro il 31.12.2011 (si aggiunge)
- Non riguarda coloro che non erano in servizio prima del 31.12.1995 perché già in regime contributivo
- Per gli altri fino al 31.12.2011 si calcola con il sistema retributivo o misto e dal 1.1.2012 con il contributivo

Le nuove regole dal 2012

Pensione di vecchiaia [DL 201/2011, art.24, c.6, lett.c)]

- Nuovo requisito 66 anni per il 2012
- 66 anni e 3 mesi dal 1.1.2013 al 2015
- Ulteriori incrementi ogni tre anni fino al 2018, quindi ogni due con limite minimo di 67 anni nel 2021

Le nuove regole dal 2012 [DL 201, art.24, c.10]

Pensione anticipata (mese successivo al raggiungimento dei requisiti)

- Uomini: 62 anni di età + 42 anni ed 1 mese di contributi nel 2012; 42 e 5 mesi * nel 2013; 42 e 6 mesi * dal 2014 al 2015; dal 2016 nuovo adeguamento alle speranze di vita **
- Donne: 62 anni di età + 41 anni ed 1 mese di contributi nel 2012; 41 e 5 mesi * nel 2013; 41 e 6 mesi * dal 2014 al 2015; dal 2016 nuovo adeguamento alle speranze di vita **
- * adeguamento alla speranza di vita D.M. 6.12.2011 in attuazione del D.L. 78/2010 (L. 122/2010): 1 mese in più
- ** art.12, D.L. 78/2010 (L. 122/2010)
- Per il comparto scuola si applica l'art.59, c.9, L.449/97 (requisiti maturati nell'anno solare)

Penalizzazioni

Sono previste per chi lascia il servizio prima dei 62 anni di età (pur avendo maturato il requisito contributivo) con contributi versati ante 1996, altrimenti 63 anni, con almeno 20 anni di contributi e con importo pensionistico pari ad almeno 2,8% dell'assegno sociale indicizzato

- 1% per ogni anno fino al massimo di due, o in proporzione per frazione di mesi, sull'importo della pensione maturata fino al 31 dicembre 2011 (metodo retributivo)
- 2% per ogni anno aggiuntivo o frazione superiore

Deroghe: DL Milleproroghe *comma 2-quater aggiunto all'art.6 DL 29/12/2011 n.216*

Fino al 2017:

- Nessuna penalizzazione con 42 anni di anzianità contributiva

Ai fini del conteggio:

- Sono utili i periodi di maternità, infortuni, malattia e servizio militare
- Non contano gli anni di università (ma rimangono utili al fine del calcolo della pensione qualora riscattati)

Deroghe: Opzione per il contributivo per le donne

- Fino al 31.12.2015 le donne che optano per il sistema contributivo possono andare in pensione con il requisito di 35 anni di anzianità contributiva e 57 anni di età.
- La pensione sarà di almeno il 30% inferiore rispetto a quella che si potrebbe percepire più tardi con la pensione di vecchiaia o anticipata.
- Si applica la finestra mobile di 12 mesi

Pensionamento forzoso

Continuerà ad applicarsi la L.133/2008, art.72, per chi abbia maturato uno dei requisiti entro il 31.12.2011 e compia i 65 anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento.

Con D.L.101/2013, art.2, co. 4 e 5) si fornisce interpretazione autentica dell'art.24, co. 3 e 4, le amm.ni possono risolvere in modo unilaterale il rapporto di lavoro al compimento dei 65 anni (61 per le donne) e anche prima in caso di esubero purché in possesso di quota 96.

Mantenimento in servizio

- Max un biennio oltre i 65 anni di età per chi aveva i requisiti al 31.12.2011.
- Max un biennio oltre il limite di vecchiaia (v. scheda 13)
- fino a 70 anni per chi non abbia il periodo minimo di contribuzione

Decorrenze per il personale della scuola

Per i docenti il pensionamento viene disposto all'inizio dell'anno scolastico relativo all'anno solare in cui si matura il requisito [DL 201, art.24, c.5]

Per i dirigenti come per i docenti oppure nel rispetto dei termini di preavviso [art.32 CCNL/06] una volta maturati i requisiti.

Quale sistema di calcolo?

- Contributivo: per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995.
- Retributivo fino al 31.12.2011 e poi contributivo: per chi aveva maturato almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995.
- Retributivo fino al 31.12.1995 e poi contributivo: per chi al 31.12.1995 lavorava ma non aveva maturato 18 anni di contributi.

sistema retributivo: interessa chi al 31/12/1995 aveva maturato almeno 18 anni di contributi e che, quindi, ha cominciato a lavorare prima del 1978. L'importo della pensione sarà calcolato con la seguente formula: Base pensionabile X Numero di anni di contributi versati X Aliquota.

sistema contributivo: interessa chi ha cominciato a lavorare dal 01/01/1996. L'importo della pensione è basato sul montante contributivo al quale si applica il coefficiente di trasformazione stabilito per il 2013-2015 (max 5,435% a 65 anni di età). E poi?

sistema misto: interessa chi alla data del 31/12/1995 ha maturato meno di 18 anni di contributi. L'importo della pensione sarà calcolato utilizzando i due sistemi per i due periodi: prima del 1995 e dal 1996

Calcolo pensione retributiva: base pensionabile

Ind. Vacanza Contrattuale	dal 1.01 al 31.3.2010	dal 1.4. al 30.6.2010	dal 1.7.2010
IVC mensile	€ 0,00	€ 14,99	€ 24,99
IVC mensile liquidata			€ 23,15

RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CESSAZIONE 12 mensilità
COMPRESIVA DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

	IMPORTO ANNUO	SUPERVALUTAZIONE 18%	TOTALE
Stipendio tabellare - IIS + IVC	33.551,82	6.039,33	39.591,15
RIA	8.095,56	1.457,20	9.552,76
IIS	6.705,27	0,00	6.705,27
Retribuzione posizione fissa	3.283,09	0,00	3.283,09
Retribuzione posizione variabile	8.728,32	0,00	8.728,32
TOTALE	60.364,06	7.496,53	67.860,59

Calcolo pensione con il metodo contributivo: aliquota

L'importo è determinato da una percentuale riferita all'**anzianità di servizio utile**

- Dipende dall'anzianità di servizio indicata in anni (quelli fino al 31.12.1995 per la quota A, la media degli ultimi dieci per quelli successivi e fino al 31.12.2011
 - decurtata dai periodi di aspettativa senza assegni non valutabili
 - compresa università, servizio, militare o altri periodi comunque utili
 - la frazione di mese superiore a 15 giorni si arrotonda a mese intero
- Alla parte riferita agli anni si aggiunge lo 0,15% per ogni mese (cfr. scheda successiva)
- L'anzianità contributiva oltre i 40 anni era ininfluenza, ora con il contributivo dal 1.1.2012 lo diventa.

Tabella dei coefficienti per il calcolo della pensione ordinaria diretta

D.P.R. n. 1092/73 art. 44 T.U. 29/12/73

Anni di servizio valutabili	Coefficiente e	Anni di servizio valutabili	Coefficiente e	Anni di servizio valutabili	Coefficiente e
-	-	-	-	1	2,33
2	4,67	3	7,00	4	9,33
5	11,67	6	14,00	7	16,33
8	18,67	9	21,00	10	23,33
11	25,67	12	28,00	13	30,33
14	32,67	15	35,00	16	36,80
17	38,60	18	40,40	19	42,20
20	44,00	21	45,80	22	47,60
23	49,40	24	51,20	25	53,00
26	54,80	27	56,60	28	58,40
29	60,20	30	62,00	31	63,80
32	65,60	33	67,40	34	69,20
35	71,00	36	72,80	37	74,60
38	76,40	39	78,20	40	80,00

Calcolo metodo contributivo

-CALCOLO QUOTA DI PENSIONE RELATIVA AL SERVIZIO RESO DAL 1.1.1996

.CALCOLO MONTANTE COMPLESSIVO

A	M	C	MR	I	AL	MA	MC
'1996'				25.156.609'33'		8.301.680'	8.301.680'
'1997'	8.301.680'	1,062054'	8.816.832'	26.222.609'33'		8.653.460'	17.470.292'
'1998'	17.470.292'	1,055871'	18.446.374'	26.681.609'33'		8.804.930'	27.251.304'
'1999'	27.251.304'	1,053597'	28.711.892'	27.299.609'33'		9.008.870'	37.720.762'
'2000'	37.720.762'	1,056503'	39.852.098'	18.412.730'33'		6.076.200'	45.928.298'

.MONTANTE COMPLESSIVO L. 45.928.298

.QUOTA DI PENSIONE RELATIVA AL SERVIZIO DAL 1.1.1996

COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE = 5

5,3340% X 45.928.298 / 13 X 12 = L. 2.261.368

7.086.826 + 1.830.080 + 2.261.368 = L. 11.178.274

ARROTONDATA A L. 11.178.300
EQUIVALENTE AD EURO 5.773,11

Età	Coefficienti di trasformazione				
	fino al 2009	2010-2012	% su 2009	2013-2015	% su 2012
57	4,720	4,419	-6,38	4,304	-2,60
58	4,860	4,538	-6,63	4,416	-2,69
59	5,006	4,664	-6,83	4,535	-2,77
60	5,163	4,798	-7,07	4,661	-2,86
61	5,334	4,940	-7,39	4,796	-2,91
62	5,514	5,093	-7,64	4,940	-3,00
63	5,706	5,257	-7,87	5,094	-3,10
64	5,911	5,432	-8,10	5,259	-3,18
65	6,136	5,620	-8,41	5,435	-3,29
66*				5,624	0,07
67*				5,826	3,67
68*				6,046	7,58
69*				6,283	11,80
70*				6,541	16,39

Bonuscita

Calcolo

- **TFS:** l'ammontare è determinato dall'importo della retribuzione dell'ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale più la tredicesima, diviso per quindici e moltiplicato per il numero degli anni
- **TFR:** si determina applicando l'aliquota di computo della percentuale di accantonamento (6.91% della base utile) e la rivalutazione del montante (1,5% fisso più lo 0,75% dell'incremento del costo della vita).

Buonuscita

decorrenza dal 2012

- 3 rate (90.000 entro 105gg – 60.000 dopo 12 mesi – resto dopo ulteriori 12 mesi) in caso di maturazione dei requisiti (40 di contribuzione o anagrafici; decesso, inabilità) prima dell'entrata in vigore del DL 13.08.2011, n. 138 (entro il 31.12.2011 per il comparto scuola)
- 3 rate, ma la prima dopo 6 mesi + 90 gg. dalla cessazione in caso di maturazione dei requisiti dopo l'entrata in vigore della predetta legge o in caso di cessazione per raggiunti limiti di anzianità e di servizio
- 24 mesi + 90 gg. dopo la cessazione dal servizio in caso di cessazione anticipata (DL 138/11 – L.148/11 art.1,c.22, lett.a)

decorrenza per chi matura i requisiti dal 1.1.2014 (ddl stabilità)

- 3 rate (50.000 dopo 12 mesi – 100.000 dopo altri 12 mesi – resto dopo ulteriori 12 mesi)

Contributo di solidarietà mensile per le pensioni d'oro (previsione ddl stabilità n.1120/13, art.12, co.2)

- 5% della parte eccedente 150.000 €
- 10% della parte eccedente 200.000 €
- 15% della parte eccedente 250.000 €

Sostituisce la norma precedente cassata dalla corte costituzionale

Blocco indicizzazioni e rivalutazioni (fino al 2014?)

Anno 2012 (D.L. 98/2011, art.18, co.3)

- fino a 1.405,05 € al mese 2,6% (100% var.Istat)
- tra 1.405,05 € e 1441,58 € al mese garantiti
1441,58 €
- superiore a 1441,8 € al mese nessun aumento

Anno 2013 (D.L. 98/2011, art.18, co.3)

- fino a 1.443,05 € al mese 3% (100% var.Istat)
- tra 1.443,05 € e 1.486,29 € al mese garantiti
1.486,29 €
- superiore a 1.486,29 € al mese nessun aumento

- **Blocco indicizzazioni e rivalutazioni (fino al 2014?)**

Anno 2014 (previsione ddl stabilità n.1120/13, art.12, co.1)

- fino a 1.486,29 € al mese x% (100% var. Istat)
- tra 1.486,29 € e 1.981,7 € al mese x% (90% var.Istat)
- tra 1.981,7 € e 2.477,2 € al mese x% (75% var. Istat)
- tra 2.477,2 € e 2.972,6 € al mese x% (50% var. Istat)
- superiore a 2.972,6 € al mese nessun aumento